Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2024/0068(COD)

27.3.2025

EMENDAMENTI
335 - 654

Progetto di relazione
Alicia Homs Ginel
(PE769.927v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

Proposta di direttiva
(COM(2024)0132 – C10-0004/2024 – 2024/0068(COD))

Emendamento 335
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto	Oggetto ***e ambito di applicazione***

Or. fr

Emendamento 336
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto	***Scopo e*** oggetto

Or. en

Emendamento 337
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***e per la lotta ai*** rapporti di lavoro ***regolari camuffati da*** tirocini.	La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro***. ***Esclude dal suo ambito di applicazione i rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato, i tirocini che rientrano in programmi di istruzione e formazione formale e quelli il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, i***

contratti e i rapporti di lavoro ***definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici nonché i*** tirocini ***svolti nell'ambito delle professioni regolamentate***.

Or. fr

Emendamento 338
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva ***stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei*** tirocinanti ***e per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	La presente direttiva ***si applica ai*** tirocinanti ***nel libero mercato dei*** tirocini***, che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore nello Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia.***

Or. en

Emendamento 339
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la ***lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***nel libero mercato nell'ambito di un rapporto di lavoro*** e per la ***prevenzione delle pratiche abusive che derivano***

dall'uso dei tirocini***.***

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe evidenziare che il campo di applicazione della direttiva riguarda i tirocini nel libero mercato, nell'ambito di un rapporto di lavoro. Una definizione comune di tirocinio e una definizione più ampia di tirocinante al di fuori dei rapporti di lavoro esulano dalle competenze dell'Unione, come stabilito dagli articoli 165 e 166 TFUE. Per rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, il tirocinante deve avere un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, cfr. considerando 16. .

Emendamento 340
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure ***per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e*** per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini	La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ***nel libero mercato.***

Or. en

Motivazione

Deletion of: "Improving and enforcing working conditions of trainees": Existing Directives such as the Council Directive 2000/43/EC, Council Directive 2000/78/EC and Directive 2002/73/EC already cover, improve and allow for the enforcement of the working conditions of trainees and guarantee their equal treatment on accounts of racial or ethnic origin or establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. Focus on "open-market traineeships": In comparison to Active Labour Market Policy (ALMP) traineeships, Education Curricula traineeships (ECT) and traineeships that are a mandatory requirement to access specific professions (MPT), open market traineeships are generally less regulated and only to varying extents across the EU.

Emendamento 341
Benedetta Scuderi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce ***un quadro*** comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	La presente direttiva stabilisce ***una definizione*** comune ***di tirocinio e fissa un quadro*** di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la lotta ***alle pratiche abusive derivanti da*** tirocini ***fraudolenti.***

Or. en

Emendamento 342
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva ***stabilisce un quadro comune di principi e misure per il*** miglioramento ***e la garanzia del rispetto*** delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***e per la*** lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini	La presente direttiva ***è finalizzata al*** miglioramento delle condizioni di lavoro dei tirocinanti***, alla qualità e all'accessibilità dei tirocini in tutta l'Unione, e alla*** lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

Or. en

Emendamento 343
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva ***stabilisce*** un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto	La presente direttiva ***fissa*** un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto

delle condizioni di lavoro ***dei*** tirocinanti e per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini	delle condizioni di lavoro ***per i*** tirocinanti***, al fine di garantire che i tirocini costituiscano un percorso efficace verso un'occupazione stabile o l'accesso a una professione*** e per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini***.***

Or. en

Emendamento 344
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini	La presente direttiva stabilisce un quadro comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti***, garantendo nel contempo l'allineamento ai loro obiettivi educativi,*** e per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini***.***

Or. en

Emendamento 345
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva stabilisce un quadro comune di diritti e norme minimi applicabili a tutti i tirocini che non fanno parte di programmi di istruzione e formazione formale, al fine di migliorarne la qualità e l'accessibilità e le condizioni di lavoro dei tirocinanti e di contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da

tirocini.

Or. en

Emendamento 346
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva si applica ai tirocini nel libero mercato.
	La presente direttiva non si applica:
	a) a tirocini svolti nell'ambito di programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale;
	b) agli apprendistati;
	c) ai tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro.

Or. en

Motivazione

È essenziale definire chiaramente il campo di applicazione della direttiva, distinguendo tra i tirocini ai quali si applica e quelli ai quali non si applica. Tale chiarimento consentirebbe un'attuazione più agevole, garantendo l'allineamento della direttiva alle competenze dell'UE definite dal diritto comunitario. A tal riguardo, le disposizioni previste si applicherebbero solo ai tirocini sul libero mercato, ad esclusione dei tirocini che rientrano in un programma di istruzione, effettuati nell'ambito di politiche attive del mercato del lavoro e di apprendistati.

Emendamento 347
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva stabilisce una definizione comune di tirocinio e fissa un quadro di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la prevenzione delle pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini.

Or. en

Emendamento 348
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presente direttiva non si applica ai tirocini effettuati nel quadro dell'istruzione formale e dell'istruzione e formazione professionale.

Or. en

Emendamento 349
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Ambito di applicazione
	1. La presente direttiva si applica ai tirocini offerti sul libero mercato del lavoro.
	2. Non si applica:
	a) ai tirocini svolti nel quadro di

programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale;

b) agli apprendistati;

c) ai tirocini svolti nel quadro delle politiche attive del mercato del lavoro.

Or. en

Motivazione

Una chiara delimitazione dell'ambito di applicazione è essenziale per garantire la certezza del diritto e facilitare l'effettiva attuazione della direttiva. Distinguendo esplicitamente tra i tirocini sul libero mercato e quelli legati all'istruzione formale, all'apprendistato o alle politiche attive del mercato del lavoro, il testo rispetta il principio di sussidiarietà e rimane pienamente in linea con le competenze dell'Unione definite nei trattati.

Emendamento 350
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Ambito di applicazione
	Fatte salve le misure applicabili stabilite dalla legislazione nazionale, la presente direttiva non si applica ai tirocini nelle piccole e medie imprese.

Or. fr

Emendamento 351
Mélanie Disdier

Proposta di direttiva
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Ambito di applicazione

	1. La presente direttiva si applica ai tirocini nel libero mercato.
	2. La presente direttiva non si applica ai tirocini svolti nell'ambito di un percorso di formazione scolastica o universitaria, né ai tirocini obbligatori svolti nell'ambito di una formazione professionale.

Or. fr

Motivazione

Dal momento che le diverse categorie di cui al paragrafo 2 sono già disciplinate da regimi giuridici specifici, la direttiva rischierebbe di penalizzare tali forme di formazione aggiungendo vincoli ingiustificati. Il problema dell'abuso si riscontra principalmente nel contesto dei tirocini nel libero mercato, che sono molto meno controllati. L'emendamento è stato elaborato in seguito a un confronto con la Confederazione delle PMI.

Emendamento 352
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di ***pratica lavorativa*** di durata limitata, ***con una componente di apprendimento e*** formazione significativa, il cui obiettivo è ***l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e*** facilitare la transizione ***verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso*** a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di ***apprendimento basato sul lavoro*** di durata limitata, ***non inserito in un percorso di formazione formale, destinato a fornire competenze pratiche e professionali attraverso una*** formazione significativa, il cui obiettivo è facilitare la transizione ***dall'istruzione a un'occupazione stabile o accedere*** a una professione***, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio.***

Or. en

Motivazione

È opportuno operare una chiara distinzione tra tirocini non inseriti in un programma di formazione e tirocini inseriti in un programma di formazione. Questi ultimi devono rimanere parte integrante di un percorso educativo e non dovrebbero essere soggetti a retribuzione

obbligatoria. Dovrebbero piuttosto garantire condizioni ottimali per lo studente (che è, in effetti, uno studente, non un lavoratore), come il rimborso delle spese, opportunità di formazione aggiuntive e esperienze di apprendimento generali di qualità.

Emendamento 353
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di ***pratica lavorativa*** di durata limitata, ***con*** una componente di ***apprendimento e*** formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a ***migliorare l'occupabilità e*** facilitare la transizione ***verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso*** a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di ***lavoro di primo livello*** di durata limitata, ***destinato a fornire competenze pratiche e professionali attraverso*** una componente di formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a facilitare la transizione ***dall'istruzione a un'occupazione stabile, o ad accedere*** a una professione***, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio***;

Or. en

Emendamento 354
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata***, con una componente di apprendimento e*** formazione ***significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di*** un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare ***o l'accesso a una professione***;	a) "tirocinio": un ***tirocinio nel libero mercato, definito come un accordo non obbligatorio, bilaterale e privato tra un tirocinante e un soggetto promotore del tirocinio con un*** periodo di pratica lavorativa di durata limitata ***senza un collegamento formale con l'istruzione o la*** formazione***, e senza il coinvolgimento di una terza parte, volto a fornire***

	un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare ***e sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio***;

Or. en

Motivazione

La presente direttiva si applica solo ai tirocini nel libero mercato. I programmi ben regolamentati nell'ambito dell'istruzione, dell'apprendistato o delle politiche attive del mercato del lavoro sono disciplinati dal diritto nazionale, con un forte coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzioni. Questi aspetti esulano dalle competenze dell'UE e dovrebbero essere affrontati attraverso l'applicazione a livello nazionale, non con una nuova regolamentazione. La definizione è in linea con il quadro di qualità per i tirocini del 2014 e con i considerando 16 bis e 16 ter.

Emendamento 355
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata***, con una componente di apprendimento e*** formazione ***significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di*** un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare ***o l'accesso a una professione***;	a) "tirocinio": un ***tirocinio nel libero mercato, definito come un accordo non obbligatorio, bilaterale e privato tra un tirocinante e un soggetto promotore del tirocinio con un*** periodo di pratica lavorativa di durata limitata ***senza un collegamento formale con l'istruzione o la*** formazione***, e senza il coinvolgimento di una terza parte, volto a fornire*** un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare ***e sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio***;

Or. en

Emendamento 356
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di ***pratica lavorativa*** di durata limitata, con una componente di ***apprendimento e*** formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e ***professionale finalizzata a*** migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di ***apprendimento basato sul lavoro*** di durata limitata, con una componente di formazione ***e apprendimento*** significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione***, all'interno del libero mercato del lavoro,*** di un'esperienza pratica e ***dello sviluppo di competenze professionali, allo scopo di*** migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione***. Si distingue dagli apprendistati, dai programmi formali di istruzione e formazione professionale e dai programmi pubblici per l'impiego.***

Or. en

Motivazione

Questa definizione chiarisce che la direttiva si applica solo ai tirocini nel libero mercato del lavoro, escludendo gli apprendistati, l'istruzione formale e i programmi pubblici. Ponendo l'attenzione sull'apprendimento basato sul lavoro e di durata limitata, con una componente di formazione significativa, riflette lo scopo principale dei tirocini: migliorare l'occupabilità e sostenere la transizione verso un rapporto di lavoro regolare. La formulazione tiene conto anche delle differenze nazionali consentendo accordi sia contrattuali che extracontrattuali, in linea con la giurisprudenza dell'UE.

Emendamento 357
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio"***:*** un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, ***con*** una componente di apprendimento e	a) ***Un*** "tirocinio" ***è*** un periodo di pratica lavorativa di durata limitata ***che combina*** una componente di

formazione significativa, ***il cui obiettivo è l'acquisizione di*** un'esperienza pratica e professionale ***finalizzata a migliorare*** l'occupabilità ***e*** facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare ***o*** l'accesso a una professione***;***	apprendimento e formazione significativa, ***consentendo ai giovani di acquisire*** un'esperienza pratica e professionale***. Il suo scopo è rafforzare*** l'occupabilità***,*** facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare ***e sostenere*** l'accesso a una professione

Or. en

Emendamento 358
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di ***pratica lavorativa*** di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione ***verso*** un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di ***lavoro di primo livello*** di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione ***dall'istruzione a*** un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;

Or. en

Emendamento 359
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un periodo ***di pratica lavorativa*** di durata limitata***, con una componente di apprendimento e formazione significativa***, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto	a) un periodo ***di apprendimento e formazione in un contesto professionale*** di durata limitata, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o

di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	l'accesso a una professione;

Or. fr

Emendamento 360
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione***, e non intrapreso a seguito dell'adempimento di un obbligo di istruzione formale***;

Or. en

Emendamento 361
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa***, distinto dai tirocini nel contesto di un'istruzione e formazione formale in base ai programmi di studio nazionali***, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione

verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;

Or. en

Emendamento 362
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	a) "tirocinio": un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, ***che non rientra nei piani di studio o nella formazione formale,*** con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;

Or. es

Emendamento 363
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una professione;	a) un periodo di pratica lavorativa ***nel libero mercato del lavoro,*** di durata limitata, con una componente di apprendimento e formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare o l'accesso a una

professione;

Or. fr

Emendamento 364
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a – punto i (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i) un periodo limitato di lavoro di primo livello volto a fornire competenze pratiche e professionali attraverso una formazione significativa per facilitare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile, o l'accesso a una professione, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio, subordinatamente a una retribuzione a norma della direttiva (UE) 2022/2041;

Or. en

Emendamento 365
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio;

Or. en

Emendamento 366
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio;

Or. en

Motivazione

È importante garantire una definizione chiara di tirocinante, in particolare nella distinzione tra tirocinanti e dipendenti regolari. I tirocini non sono forme di occupazione, in quanto si concentrano sull'opportunità di applicare le conoscenze teoriche in un contesto professionale e devono essere trattati separatamente dai contratti di lavoro. Tenendo conto anche delle diverse normative esistenti tra i paesi dell'UE, ciò evita possibili incertezze e sovrapposizioni normative che tendono a far rientrare i periodi di tirocinio nell'ambito dei rapporti di lavoro.

Emendamento 367
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***non facente parte di un programma di istruzione e formazione formale***;

Or. en

Emendamento 368
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi ***in vigore in ciascuno*** Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;***	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***nel libero mercato del lavoro, come definito all'articolo 1 bis, paragrafo 1,*** e ***che ha o non*** ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto ***nazionale***, dai contratti collettivi o dalle prassi ***consolidate nel rispettivo*** Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia ***dell'Unione europea. Questa definizione esclude le persone che intraprendono apprendistati, tirocini nell'ambito di sistemi di istruzione e formazione professionale formali o tirocini basati su regimi di impiego pubblico, come stabilito all'articolo 1 bis, paragrafo 2.***

Or. en

Motivazione

La definizione riveduta di "tirocinante" garantisce la coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva, limitandola alle persone che intraprendono un tirocinio nel libero mercato del lavoro. Chiarisce che un tirocinante può avere o non avere un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro, riflettendo così la diversità dei sistemi giuridici nazionali e garantendo l'allineamento con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Questo approccio promuove la chiarezza giuridica e garantisce che la direttiva si applichi solo al gruppo destinatario previsto.

Emendamento 369
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro***, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***;	b) qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***nel libero mercato del lavoro*** e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;

Or. fr

Emendamento 370
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di ***lavoro o*** un rapporto di lavoro ***quali definiti*** dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;	b) qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di ***tirocinio e la cui situazione è distinta da*** un rapporto di lavoro ***regolare quale definito*** dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;

Or. fr

Emendamento 371
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha ***un contratto di lavoro o*** un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto

membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;	della giurisprudenza della Corte di giustizia;

Or. en

Emendamento 372
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di tirocinio o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di tirocinio o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia***, nel quadro di un accordo bilaterale con il datore di lavoro***;

Or. es

Emendamento 373
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***nel libero mercato*** e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia;

Or. en

Emendamento 374
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) "tirocinio nel libero mercato": un tirocinio basato su un accordo non obbligatorio, bilaterale, tra un tirocinante e un soggetto promotore del tirocinio senza il coinvolgimento di una terza parte.

Or. en

Emendamento 375
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) "soggetto promotore del tirocinio": un'impresa, un servizio pubblico per l'impiego o un'altra entità pubblica, privata o senza scopo di lucro che offre tirocini;

Or. en

Emendamento 376
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) "soggetto promotore del tirocinio": un'impresa privata, pubblica o mista che offre tirocini;

Or. en

Emendamento 377
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "rapporto di lavoro regolare": qualsiasi rapporto di lavoro diverso da un tirocinio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 378
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "rapporto di lavoro regolare": qualsiasi rapporto di lavoro diverso da un tirocinio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 379
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "rapporto di lavoro regolare": qualsiasi rapporto di lavoro diverso da un tirocinio;	c) "rapporto di lavoro regolare": qualsiasi ***altro*** rapporto di lavoro diverso da un tirocinio;

Or. en

Emendamento 380
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "dipendente regolare": qualsiasi persona avente un rapporto di lavoro regolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 381
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "dipendente regolare": qualsiasi persona avente un rapporto di lavoro regolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 382
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Capo II

Testo della Commissione	*Emendamento*
II Parità di trattamento	***soppresso***
3 Principio di non discriminazione	
Gli Stati membri provvedono affinché, in	

relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.

In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 383
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Principio di non discriminazione	
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il	

raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.

Or. fr

Motivazione

Poiché i tirocinanti si trovano in una situazione diversa da un lavoratore tradizionale, stabilire un principio di non discriminazione tra i due è incoerente. Ciò equivale anche a stabilire una legislazione sullo status dei tirocinanti, il che è contrario all'articolo 165, paragrafo 4, TFUE e all'articolo 4, paragrafo 1, TUE.

Emendamento 384
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Principio di non discriminazione	
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.	

Or. en

Motivazione

Il principio di non discriminazione non deve essere introdotto come nuovo concetto giuridico in quanto i tirocinanti godono dei pieni diritti dei lavoratori nella misura in cui rientrano nella definizione di rapporti di lavoro regolari. Pertanto è ridondante.

Emendamento 385
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ***ai*** dipendenti ***regolari comparabili*** appartenenti allo stesso stabilimento***, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.***	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ***agli altri*** dipendenti appartenenti allo stesso stabilimento***;***

Or. en

Emendamento 386
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, ***in relazione alle*** condizioni di ***lavoro***, compresa la ***retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili	Gli Stati membri provvedono affinché, ***per quanto riguarda le*** condizioni di ***tirocinio, compresa la compensazione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili

appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che ***non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali*** mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità ***o di*** intensità del lavoro o ***il peso*** della componente di ***apprendimento e*** formazione.	appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che ***tale differenza sia obiettivamente giustificata, ad esempio a causa di*** mansioni diverse, ***di*** un livello inferiore di responsabilità***, del livello di esperienza, dell'***intensità del lavoro o della componente di formazione.

Or. en

Motivazione

La formulazione riveduta riflette meglio la natura specifica dei tirocini facendo riferimento alle "condizioni di tirocinio" e alla "compensazione" anziché ai termini di lavoro standard. L'aggiunta del "livello di esperienza" come giustificazione riconosce il carattere transitorio dei tirocini e garantisce la proporzionalità.

Emendamento 387
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti ***regolari*** comparabili ***appartenenti allo stesso stabilimento***, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione ***come prevista dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in ciascuno Stato membro***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso ***maggiore*** della componente di apprendimento e formazione.

Or. en

Motivazione

Una questione fondamentale della direttiva è che equipara i tirocinanti ai lavoratori regolari, nonostante le differenze fondamentali. I tirocini comportano un apprendimento significativo, con una curva iniziale ripida. Tuttavia, le condizioni di lavoro sono fissate per l'intero periodo. L'articolo 3 dovrebbe riflettere il fatto che il trattamento differenziato è giustificabile

per ragioni oggettive. Data la natura dei tirocini, deve essere consentita un'ampia discrezionalità nella definizione di tali condizioni per garantire che sia preso in considerazione il loro carattere specifico.

Emendamento 388
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro ***o il peso della componente di apprendimento e formazione***.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento***, solo perché stanno svolgendo un tirocinio***, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro.

Or. en

Emendamento 389
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di ***lavoro***, compresa la ***retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di ***tirocinio***, compresa la ***compensazione, come previsto dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in ciascuno Stato membro***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti comparabili, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un

di responsabilità o di intensità del lavoro o ***il peso della componente di apprendimento e formazione***.	trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o ***finalità educative***.

Or. en

Emendamento 390
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione ***o la compensazione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.

Or. en

Emendamento 391
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di ***lavoro***, compresa la ***retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di ***tirocinio***, compresa la ***compensazione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a

meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.

meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso ***maggiore*** della componente di apprendimento***, il livello di esperienza*** e ***la componente di*** formazione.

Or. en

Emendamento 392
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di ***lavoro***, ***compresa la retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di ***tirocinio***, ***compreso il compenso***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento***, il livello di esperienza*** e ***la componente di*** formazione.

Or. en

Emendamento 393
Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non

siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione. ***Qualora si verifichi solo un trattamento diverso, ciò non deve impedire ai tirocinanti provenienti da contesti a basso reddito di intraprendere un tirocinio.***

Or. en

Emendamento 394
Jan-Peter Warnke, Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione***, e che sono stabiliti sia nell'annuncio del tirocinio che nel contratto di lavoro di tirocinio***.

Or. en

Emendamento 395
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di accoglienza dei tirocinanti e di svolgimento dei tirocini, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti o ai funzionari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, ***in particolare per quanto riguarda l'orario di lavoro, i locali di accoglienza, i materiali messi a disposizione e la retribuzione,***, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.

Or. en

Emendamento 396
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa ***la retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa ***l'indennità***, i tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e

formazione.

Or. fr

Emendamento 397
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Alle persone con disabilità dovrebbero essere offerte le stesse opportunità di tirocinio di chiunque altro. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per eliminare gli ostacoli alla partecipazione ai tirocini. Nell'ambito di un contratto di tirocinio, le persone con disabilità non devono essere penalizzate dalla perdita dell'assegno per disabilità o del diritto ad altri servizi. Gli Stati membri dovrebbero inoltre fornire sovvenzioni finanziarie, utilizzando aiuti di Stato, ai datori di lavoro che assumono tirocinanti con disabilità per coprire eventuali costi legati a soluzioni ragionevoli.

Or. en

Emendamento 398
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare la retribuzione dei tirocinanti, tenendo conto della redditività economica dei datori di lavoro e delle differenze nel costo della vita tra gli Stati membri, con incentivi fiscali per le imprese, in particolare per le PMI e le

start-up che offrono tirocini di qualità e opportunità di lavoro stabili.

Or. en

Emendamento 399
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri stabiliscono misure concrete volte a promuovere un migliore accesso ai tirocini, in particolare per le persone in situazioni vulnerabili, tra cui le persone con disabilità, quelle che risiedono nelle regioni rurali, remote o ultraperiferiche, quelle provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e le persone con un livello di istruzione inferiore.

Or. en

Emendamento 400
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per quanto riguarda l'accesso ai tirocini e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, gli Stati membri provvedono affinché i tirocini rispettino il principio di non discriminazione di cui alle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE.

Or. en

Emendamento 401
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri promuovono un maggiore accesso ai tirocini per i tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili, compresi i tirocinanti con disabilità.

Or. en

Emendamento 402
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché i luoghi di lavoro siano adatti e accessibili ai tirocinanti con disabilità.

Or. en

Emendamento 403
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I tirocinanti con disabilità ricevono un sostegno su misura, che preveda anche

adattamenti agli ambienti di lavoro fisici e digitali per soddisfare esigenze specifiche, programmi di formazione flessibili per tenere conto delle esigenze legate alla salute e sostegno da parte di tutor formati o funzionari di collegamento designati per la disabilità, al fine di garantire un'esperienza positiva e inclusiva. I tirocini comprendono anche disposizioni volte a prevenire la discriminazione e a promuovere le pari opportunità di avanzamento, concentrandosi sullo sviluppo della carriera e sulle opportunità di lavoro a lungo termine. Inoltre, l'efficacia del programma nel promuovere l'inclusività e nel conseguire risultati positivi per i tirocinanti con disabilità è valutata periodicamente e, se necessario, adattata, garantendo che tutti i tirocinanti siano trattati con dignità e rispetto.

Or. en

Emendamento 404
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per quanto riguarda l'accesso ai tirocini e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, gli Stati membri provvedono affinché i tirocini rispettino il principio di non discriminazione di cui alle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE.

Or. en

Emendamento 405
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri dovrebbero garantire parità di accesso e opportunità alle persone in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone che vivono nelle regioni rurali, le persone provenienti da contesti educativi e socioeconomici svantaggiati e le persone provenienti da un contesto di migrazione o da una condizione di detenzione; tutti i programmi di tirocinio prevedono soluzioni ragionevoli per garantire accessibilità, inclusività ed equità.

Or. en

Emendamento 406
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 407
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa clausola può comportare oneri eccessivi per i datori di lavoro, che possono scoraggiare questi ultimi dall'assumere tirocinanti.

Emendamento 408
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo ***applicabile o,*** in mancanza di ***quest'ultimo,*** in conformità con la legge o le prassi nazionali.	In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al ***pertinente*** contratto collettivo***.*** In mancanza di ***un contratto collettivo applicabile, la valutazione sarà eseguita*** in conformità con la legge o le prassi nazionali ***consolidate***.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione riconosce il ruolo fondamentale dei contratti collettivi nel determinare le condizioni di lavoro, salvaguardando nel contempo l'autonomia degli Stati membri in linea con le tradizioni nazionali del mercato del lavoro. Garantisce la chiarezza giuridica e rispetta la sussidiarietà.

Emendamento 409
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.	In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali. ***Previo accordo congiunto delle parti sociali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che stabiliscano le ragioni oggettive che si ritiene giustifichino un trattamento diverso, conformemente al comma 1.***

Or. en

Motivazione

L'intento è quello di evitare possibili incertezze e sovrapposizioni normative che tendono a reinserire i periodi di tirocinio nel mercato del lavoro. Si ritiene pertanto opportuno evitare fraintendimenti terminologici, come il riferimento alla "retribuzione" tipica dei rapporti di lavoro contrattuali. Le parti sociali possono inoltre essere autorizzate, secondo le procedure e le prassi di ciascuno Stato membro, a determinare eventuali deroghe al principio della parità di trattamento connesse alla natura distinta dei tirocini dai rapporti di lavoro.

Emendamento 410
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Previo accordo congiunto delle parti sociali nazionali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e

alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che adattino, integrino e/o differiscano dalle norme incluse nella presente direttiva, a condizione che sia garantito il livello generale di protezione dei lavoratori e che sia rispettato il principio di non discriminazione di cui al comma 1.

Or. en

Emendamento 411
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A condizione che sia previsto un livello adeguato di protezione per i tirocinanti, gli Stati membri possono, previo accordo congiunto con le parti sociali nazionali, accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che adattino, integrino e/o differiscano dalle norme di cui all'articolo 3.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe consentire deroghe alla parità di trattamento mediante contratti collettivi. Molti tirocini si basano su tali accordi, garantendo già condizioni eque e di qualità. Tali programmi devono continuare, rispecchiando i contesti sociali e locali. I contratti collettivi sono fondamentali per adattare le norme a settori specifici. Altre direttive consentono alle parti sociali di definire termini, compresa la parità di trattamento, se la protezione è garantita (ad esempio le direttive 2008/104/CE, 2019/1152, 2003/88/CE).

Emendamento 412
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I soggetti promotori dei tirocini informano i tirocinanti dei posti vacanti che si rendano disponibili nella loro impresa o stabilimento, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori. Tali informazioni possono essere fornite sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato dell'impresa o dello stabilimento.

Or. en

Emendamento 413
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Salute e sicurezza
	Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti godano di garanzie e tutele pari a quelle di cui godono tutti i dipendenti e i funzionari dello stabilimento. Sono inoltre fornite ulteriori garanzie, come una migliore formazione in materia di sicurezza, in considerazione della loro limitata conoscenza ed esperienza del mondo professionale.

Or. en

Emendamento 414
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Capo III
	Qualità e accessibilità

Or. en

Emendamento 415
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Criteri di qualità
	1. Al fine di garantire la presenza di una componente significativa di apprendimento e formazione e condizioni di lavoro di qualità per i tirocinanti, gli Stati membri provvedono affinché i tirocini che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva includano:

Or. en

Emendamento 416
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) una convenzione di tirocinio scritta conclusa all'inizio del tirocinio che stabilisca almeno:

i) la durata del tirocinio;

ii) la retribuzione da corrispondere al tirocinante conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alla prassi in essere in ogni Stato membro e alla direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iii) gli obiettivi di apprendimento e formazione stabiliti, a seguito di una discussione congiunta, dal tirocinante e dal soggetto promotore del tirocinio per aiutare il tirocinante ad acquisire un'esperienza pratica e professionale e le pertinenti competenze, finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione dall'istruzione a un rapporto di lavoro regolare o all'accesso a una professione;

iv) i diritti e gli obblighi del tirocinante e del soggetto promotore del tirocinio e, in particolare, le mansioni che il tirocinante deve svolgere. Tali mansioni sono stabilite sulla base degli obiettivi di apprendimento e formazione di cui al punto iii) e agevolano il raggiungimento di tali obiettivi;

v) le politiche del soggetto promotore del tirocinio in materia di riservatezza e proprietà dei diritti di proprietà intellettuale;

vi) il supervisore da assegnare al tirocinante per la durata del tirocinio e le disposizioni per il tutoraggio e la valutazione regolare e coerente che deve effettuare il supervisore istruendo il tirocinante sulle mansioni assegnate;

Or. en

Emendamento 417
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b) i diritti stabiliti dalle direttive 2003/88/CE e (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, quali recepite dal diritto e dalla prassi nazionali o dai contratti collettivi;

Or. en

Emendamento 418
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c) l'accesso alla protezione sociale conformemente ai regimi nazionali, compresi l'assicurazione sanitaria, le prestazioni di disoccupazione e i contributi pensionistici.

Or. en

Emendamento 419
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II septies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Accessibilità e inclusione

Or. en

Emendamento 420
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1. Gli Stati membri adottano misure efficaci volte a migliorare l'accessibilità e l'inclusività dei tirocini, in particolare per le persone che sono state allontanate dal mercato del lavoro, tra cui le persone con disabilità, quelle che risiedono nelle regioni rurali, remote o ultraperiferiche, quelle provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e/o di migrazione, i membri della comunità Rom e le persone con un livello di istruzione inferiore.

Or. en

Emendamento 421
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II nonies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. A tal fine, gli Stati membri garantiscono un sostegno e incentivi sufficienti, compresi incentivi finanziari, per i soggetti promotori dei tirocini, in particolare per le PMI che offrono tirocini a tali persone, anche attraverso l'uso dei pertinenti fondi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 422
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Capo II decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. Gli Stati membri provvedono affinché ai tirocinanti con disabilità siano fornite soluzioni ragionevoli per la durata del tirocinio.

Or. en

Emendamento 423
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
III ***Rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	***Misure per la lotta alle pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini ***fraudolenti nel mercato del lavoro***

Or. en

Emendamento 424
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 4	***soppresso***
Misure per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini	
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e	

retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. fr

Emendamento 425
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure per ***la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	Misure per ***identificare i*** tirocini ***utilizzati al posto di un'occupazione stabile***

Or. en

Emendamento 426
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini	***Quadro giuridico*** per lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

Or. en

Emendamento 427
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Data l'attuale legislazione sia a livello europeo che nazionale, questo articolo è superfluo. Gli ispettorati del lavoro a livello nazionale effettuano già tali ispezioni. Il livello nazionale è il più appropriato per affrontare questo problema, se supportato da prove e in collaborazione con le parti sociali e i portatori di interessi nazionali.

Emendamento 428
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono ***controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un*** rapporto di lavoro regolare ***viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali***.	Gli Stati membri prevedono ***un efficace quadro giuridico per affrontare il problema dei tirocini nel libero mercato camuffati da*** rapporto di lavoro regolare.

Or. en

Emendamento 429
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***prevedono controlli e ispezioni efficaci*** da parte delle autorità competenti ***per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui*** un rapporto di lavoro regolare ***viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto*** ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri ***adottano adeguate misure, conformemente ai loro sistemi nazionali, per garantire un efficace monitoraggio e applicazione*** da parte delle autorità competenti***, al fine di identificare e affrontare situazioni in cui un tirocinio viene utilizzato per eludere i diritti e le protezioni associate a*** un rapporto di lavoro regolare ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi ***consolidate*** nazionali.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione rispetta l'autonomia degli Stati membri nell'organizzazione dei loro sistemi di ispezione del lavoro, garantendo nel contempo che l'uso improprio dei tirocini sia affrontato in modo efficace. Concilia la necessità dell'applicazione del principio di sussidiarietà.

Emendamento 430
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono ***controlli e ispezioni*** efficaci ***da parte delle*** autorità competenti per ***individuare, e*** contrastare ***mediante misure coercitive, le pratiche***	Gli Stati membri prevedono ***misure*** efficaci ***conformemente al diritto o alle prassi nazionali, tra cui, ove necessario, controlli e ispezioni condotte dalle*** autorità

con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	competenti per contrastare ***i rapporti di lavoro regolare camuffati*** da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 431
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	***Tutti i tirocini sono disciplinati da contratti di lavoro scritti di durata chiaramente definita, che devono essere registrati presso le autorità nazionali competenti conformemente alle prassi nazionali e alla pertinente legislazione europea. Ciò dovrebbe garantire la trasparenza, un controllo adeguato e la protezione dei diritti e dei dati dei tirocinanti.*** Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 432
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio*** con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il ***lavoratore*** interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali***.***	Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***abusive derivanti dall'utilizzo di tirocini*** con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il ***tirocinante*** interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali***;***

Or. en

Emendamento 433
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio*** con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il ***lavoratore*** interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***abusive*** con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il ***tirocinante*** interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Motivazione

Contrariamente al progetto di relazione, tali emendamenti tengono conto del fatto che i tirocini possono essere utilizzati per scopi diversi dall'agevolazione della transizione tra istruzione e occupazione stabile e che non sono abusivi. Molti tirocini nell'ambito delle politiche attive del mercato del lavoro sono utilizzati per il miglioramento delle competenze e la formazione dei disoccupati (vulnerabili), con l'obiettivo di garantire un'occupazione stabile. Molti tirocini rientrano nell'ambito di un percorso di istruzione.

Emendamento 434
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***prevedono*** controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare***, e contrastare mediante misure coercitive,*** le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri ***promuovono*** controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali***. Favoriscono inoltre l'adozione di misure che promuovano la trasparenza e il rispetto della normativa vigente***.

Or. es

Emendamento 435
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e	Gli Stati membri prevedono controlli e

ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti ***e di ispettori che conoscono bene la diversa natura dei tirocini onde valutarne adeguatamente la qualità,*** per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 436
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive ***e correttive***, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di ***sostituire posizioni di dipendente regolare e*** offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 437
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***di sfruttamento, comprese quelle*** con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 438
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione ***o compensazione***, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 439
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri attuano azioni mirate e riforme strutturali volte a sostenere i tirocini. A tale scopo, gli Stati membri elaborano e applicano misure volte a prevenire le pratiche di sfruttamento, tutelare i diritti dei lavoratori e promuovere la creazione di opportunità di occupazione di qualità, investendo nel contempo in programmi di istruzione e formazione che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 440
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri incoraggiano i rappresentanti dei lavoratori e altri soggetti giuridici pertinenti ad assegnare ai tirocinanti una persona di contatto designata che funga da primo punto di contatto per chiedere consulenza sui mezzi di ricorso e offrire sostegno in caso di sospetta negligenza, cattive condizioni di lavoro, violazioni dei loro diritti o pratiche abusive.

Or. en

Emendamento 441
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per i tirocini offerti dalle piccole e medie imprese (PMI), gli Stati membri prevedono procedure di conformità semplificate per controlli e ispezioni efficaci e solo al ricevimento di una denuncia da parte dei tirocinanti alle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 442
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazione dei ***rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	Valutazione dei tirocini ***fraudolenti***

Or. en

Emendamento 443
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli	***soppresso***

elementi indicativi seguenti:

a) l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio;

b) la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e) una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f) un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

Or. en

Motivazione

Il quadro di qualità per i tirocini del 2014 fornisce già alle autorità nazionali criteri per individuare e contrastare i tirocini fraudolenti, garantendo il controllo della qualità.

Emendamento 444
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto*** di lavoro regolare***, le autorità competenti effettuano*** una valutazione complessiva ***di tutti gli elementi*** fattuali ***pertinenti***. ***Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:***	1. ***Gli Stati membri adottano misure appropriate, in conformità dei loro sistemi e procedure nazionali, per prevenire e affrontare il camuffamento di rapporti*** di lavoro regolare ***come tirocini nel libero mercato, nell'intento di eludere i diritti e le protezioni associati ai rapporti di lavoro regolare ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi consolidate nazionali. In tale contesto, gli Stati membri devono garantire che sia effettuata*** una valutazione complessiva ***sulla base di circostanze*** fattuali ***per ogni singolo caso.***

Or. en

Emendamento 445
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto*** di lavoro regolare***, le*** autorità competenti ***effettuano*** una valutazione complessiva ***di tutti gli elementi*** fattuali ***pertinenti.*** Tale valutazione ***tiene*** conto***, tra l'altro,*** degli elementi indicativi seguenti:	1. ***Gli Stati membri adottano misure appropriate, in conformità dei loro sistemi e procedure nazionali, per prevenire e affrontare l'uso improprio di tirocini nell'intendo di eludere i diritti e le protezioni associati ai rapporti*** di lavoro regolare ***ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi consolidate nazionali. In tale contesto, gli Stati membri possono attribuire potere alle*** autorità competenti ***affinché effettuino*** una valutazione complessiva ***sulla base di circostanze*** fattuali ***per ogni singolo caso.*** Tale valutazione ***può, ove pertinente, tenere*** conto degli elementi indicativi ***e non esaustivi*** seguenti:

Or. en

Emendamento 446
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire ***se*** un ***presunto*** tirocinio ***costituisca un rapporto di lavoro regolare***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. ***Tale*** valutazione ***tiene conto, tra l'altro, degli*** elementi ***indicativi*** seguenti:	1. Al fine di stabilire ***l'esistenza di*** un tirocinio ***fraudolento camuffato da tirocinio***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. ***Onde stabilire se sussista una pratica abusiva, la*** valutazione ***si basa sugli*** elementi seguenti:

Or. en

Emendamento 447
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di ***stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione ***tiene*** conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di ***individuare le pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti, ***conformemente al diritto o alle prassi nazionali***. Tale valutazione ***può tenere*** conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. en

Motivazione

I mercati del lavoro dell'UE presentano differenze e le autorità nazionali e le parti sociali nazionali sono le più adatte a determinare l'esecuzione delle valutazioni e ciò che deve essere incluso al fine di determinare e individuare le situazioni abusive.

Emendamento 448
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, ***le autorità competenti effettuano*** una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione ***tiene*** conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, ***gli Stati membri garantiscono che sia effettuata*** una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti***, conformemente al diritto o alle prassi nazionali***. Tale valutazione ***può tenere*** conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. en

Emendamento 449
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare ***che richiede un'azione correttiva***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti***, in particolare i fatti correlati all'effettiva prestazione del lavoro a prescindere dal modo in cui il rapporto è designato in qualsiasi accordo contrattuale eventualmente concordato tra le parti coinvolte***. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. en

Emendamento 450
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti***, in linea con il loro diritto nazionale, gli accordi collettivi o la prassi vigente in ciascuno Stato membro***. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. en

Emendamento 451
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti***, in ottemperanza alle prerogative definite dalla legislazione e dalle prassi nazionali***. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. fr

Emendamento 452
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti ***relativi al caso specifico***. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. es

Emendamento 453
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:	1. Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti ***nel loro reciproco contesto***. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

Or. en

Emendamento 454
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 455
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel*** presunto tirocinio;	a) ***il*** presunto tirocinio ***non consiste principalmente in funzioni di apprendimento e formazione***;

Or. fr

Motivazione

La caratteristica principale di un tirocinio è quella di formare i giovani. Tale caratteristica non è una semplice componente, bensì la funzione fondamentale del tirocinio.

Emendamento 456
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'assenza di ***una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto*** tirocinio;	a) l'assenza di ***un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del*** tirocinio;

Or. en

Emendamento 457
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'assenza di una componente	a) l'assenza di una componente

significativa di apprendimento o formazione nel ***presunto*** tirocinio;	significativa di apprendimento o formazione nel tirocinio;

Or. en

Emendamento 458
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) l'assenza di supervisione del tirocinante o dei tirocinanti da parte di una o più persone competenti, formate, qualificate e disponibili per tutta la durata del tirocinio;

Or. en

Emendamento 459
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 460
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la durata eccessiva del presunto*** tirocinio ***o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona***;	b) ***l'assenza di una componente di formazione, indicata dall'assenza degli elementi seguenti:*** ***i) un programma di formazione chiaro, che definisca le capacità, le conoscenze e le competenze che il tirocinante dovrà sviluppare nel corso del*** tirocinio***, gli obiettivi di apprendimento del tirocinio, nonché l'assegnazione di mansioni e l'offerta di opportunità di formazione che faciliteranno l'acquisizione di tali competenze e il conseguimento di tali obiettivi;*** ***ii) un supervisore e/o un tutor designato per la durata del tirocinio, incaricato di fornire orientamenti, sessioni di sostegno, feedback e supervisione del tirocinante durante il completamento delle mansioni stabilite;*** ***iii) un legame chiaro tra le competenze fornite durante il tirocinio e le mansioni eseguite dal tirocinante.***

Or. en

Emendamento 461
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la durata eccessiva del ***presunto*** tirocinio o dei ***presunti*** tirocini multipli e/o consecutivi ***presso*** lo stesso datore di lavoro ***da parte della stessa persona***;	b) la durata eccessiva del tirocinio o dei tirocini multipli e/o consecutivi ***tra la stessa persona e*** lo stesso datore di lavoro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è fondamentale ai fini della coerenza del testo

Emendamento 462
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la durata ***eccessiva*** del ***presunto*** tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;	b) la durata del tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

Or. fr

Emendamento 463
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;	b) la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro***,*** da parte della stessa persona ***o di persone diverse, che non portano a un rapporto di lavoro stabile***;

Or. en

Emendamento 464
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 465
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro***;	c) ***la durata eccessiva del tirocinio***;

Or. en

Emendamento 466
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***livelli equivalenti di*** mansioni, responsabilità e intensità del lavoro ***per i presunti*** tirocinanti e ***per i*** dipendenti regolari ***in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;***	c) mansioni, responsabilità e intensità del lavoro ***equivalenti possono variare tra*** tirocinanti e dipendenti regolari***, rispecchiando la diversa natura dei loro ruoli, pur garantendo che i tirocinanti usufruiscano di autentiche esperienze di apprendimento che migliorano l'occupabilità.***

Or. en

Emendamento 467
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro ***per i presunti tirocinanti*** e ***per*** i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;	c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità***, livello di esperienza*** e intensità del lavoro ***tra il tirocinante*** e i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è fondamentale ai fini della coerenza del testo

Emendamento 468
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) livelli ***equivalenti*** di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti ***e per i*** dipendenti regolari in posizioni comparabili ***presso lo stesso datore di lavoro***;	c) livelli di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti ***rispetto ai*** dipendenti regolari in posizioni comparabili;

Or. en

Emendamento 469
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per ***i presunti tirocinanti*** e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;	c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per ***il presunto tirocinante*** e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

Or. es

Emendamento 470
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i ***presunti*** tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;	c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

Or. fr

Emendamento 471
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) l'assenza di una retribuzione adeguata;

Or. en

Emendamento 472
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 473
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il requisito di un'esperienza lavorativa ***precedente*** per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore ***di attività*** o in un settore analogo ***in assenza di una giustificazione adeguata;***	d) il requisito di un'esperienza lavorativa ***pregressa*** per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore o in un settore analogo ***non dovrebbe essere considerato ingiustificato, ma riconosciuto come un criterio di selezione legittimo per i datori di lavoro, al fine di garantire che i tirocini rispondano alle esigenze aziendali e forniscano esperienze di apprendimento significative.***

Or. en

Emendamento 474
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il requisito ***di*** un'esperienza lavorativa precedente ***per i candidati al tirocinio, acquisita*** nello stesso settore di attività o in un settore analogo ***in assenza di una giustificazione adeguata***;	d) il requisito ***per i candidati di aver acquisito*** un'esperienza lavorativa precedente nello stesso settore di attività o in un settore analogo ***prima dello svolgimento del tirocinio***;

Or. en

Emendamento 475
Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo ***in assenza di una giustificazione adeguata***;	d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo;

Or. en

Emendamento 476
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo ***in assenza di una giustificazione adeguata***;	d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo;

Or. en

Emendamento 477
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per ***i candidati*** al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;	d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per ***il candidato*** al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

Or. es

Emendamento 478
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;	***soppresso***

Or. es

Emendamento 479
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 480
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro***;	e) ***la mancanza di un avviso pubblico di posto vacante per il tirocinio, che riporti le informazioni seguenti:***
	i) le mansioni previste e il livello di responsabilità richiesto al tirocinante;
	ii) i diritti del tirocinante, compresi la retribuzione, la protezione sociale, il congedo per malattia e l'orario di lavoro;
	iii) l'offerta di formazione e le competenze che devono essere acquisite al termine del tirocinio.

Or. en

Emendamento 481
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) una percentuale elevata di ***presunti*** tirocini ***rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso*** datore di lavoro;	e) una percentuale elevata di tirocini ***pari al massimo al 10 % del personale assunto dal*** datore di lavoro;

Or. en

Emendamento 482
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***una percentuale elevata di presunti tirocini*** rispetto ai ***rapporti di lavoro*** regolari presso lo stesso ***datore di lavoro***;	e) ***un numero sproporzionatamente elevato di tirocinanti*** rispetto ai ***dipendenti*** regolari presso lo stesso ***stabilimento***;

Or. en

Emendamento 483
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) annunci del datore di lavoro presentati come ricerche di tirocinanti e non come offerte di tirocinio;

Or. fr

Motivazione

Poiché l'obiettivo di un tirocinio non è quello di svolgere una funzione necessaria per un'impresa, indicare che si cerca un tirocinante rivela l'intenzione di riempire una posizione piuttosto che di offrire una formazione a un tirocinante.

Emendamento 484
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in	***soppresso***

un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

Or. es

Emendamento 485
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 486
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti*** di lavoro ***regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento*** del ***presunto*** tirocinio.	f) ***l'assenza di una politica di assunzione trasparente che offra un posto*** di lavoro ***stabile al termine*** del tirocinio.

Or. en

Emendamento 487
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro*** che hanno completato ***due*** o più tirocini o ***hanno avuto*** rapporti di lavoro ***regolari*** nello stesso settore di attività o in un settore analogo ***prima dello svolgimento del presunto tirocinio***.	f) ***il reiterato impiego di tirocini per persone*** che hanno ***già*** completato ***uno*** o più tirocini o rapporti di lavoro ***con lo stesso datore di lavoro*** nello stesso settore di attività o in un settore analogo.

Or. en

Emendamento 488
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) il rinnovo del tirocinio oltre la durata massima di sei mesi;

Or. en

Emendamento 489
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Inoltre, le autorità competenti, nel determinare se esistano pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini, tengono conto anche di fattori circostanziali esterni al rapporto di tirocinio stesso. La

valutazione tiene conto, tra l'altro, dei fattori seguenti:

a) l'elevata percentuale di tirocini in rapporto alle dimensioni dello stabilimento;

b) l'assunzione di tirocinanti che in precedenza hanno svolto un tirocinio nello stesso settore di attività o in un settore analogo;

c) la proroga reiterata della durata dei tirocini senza offrire la possibilità di un avanzamento all'interno dello stabilimento;

d) la sostituzione di posti permanenti con avvisi consecutivi di posti vacanti per tirocini;

e) la bassa percentuale di tirocini che si trasformano in un rapporto di lavoro stabile.

Or. en

Emendamento 490
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le misure volte a prevenire l'abuso dei tirocini non impongano oneri amministrativi sproporzionati ai datori di lavoro, in particolare alle PMI e alle start-up, né riducano l'offerta di opportunità di formazione e l'accesso all'occupazione per i giovani.

Or. en

Emendamento 491
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini,

Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:	***soppresso***
a) il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;	
b) la durata dei tirocini;	
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;	
d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;	
e) gli avvisi di posti vacanti per tirocini.	

Or. en

Motivazione

L'ampio elenco di informazioni richieste ai datori di lavoro creerebbe un notevole onere amministrativo, in particolare per le microimprese e le piccole imprese.

Emendamento 492
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:	***soppresso***

a) il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;

b) la durata dei tirocini;

c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;

e) gli avvisi di posti vacanti per tirocini.

Or. en

Motivazione

Un corpus completo di leggi e sentenze nazionali è già in vigore per indirizzare questo emendamento verso la conformità con le leggi nazionali sul lavoro.

Emendamento 493
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di ***consentire alle autorità competenti di effettuare*** la valutazione di cui al paragrafo 1, ***su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali*** autorità le informazioni seguenti:	2. Al fine di ***agevolare*** la valutazione di cui al paragrafo 1, ***i datori di lavoro forniscono alle*** autorità ***competenti, su richiesta motivata e in conformità delle procedure nazionali,*** le informazioni seguenti***, se strettamente necessarie per la valutazione***:

Or. en

Motivazione

Questa disposizione garantisce che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni necessarie per valutare il potenziale uso improprio dei tirocini, limitando nel contempo gli oneri amministrativi per i datori di lavoro. Richiedendo una richiesta motivata e limitando la portata delle informazioni a quanto strettamente necessario, la modifica garantisce un giusto equilibrio tra un'applicazione efficace e la necessità di salvaguardare la proporzionalità e la

certezza del diritto per le imprese.

Emendamento 494
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, ***il datore di lavoro fornisce a tali autorità*** le informazioni ***seguenti:***	2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, ***gli Stati membri garantiscono che i datori di lavoro forniscano***, su richiesta, le ***necessarie*** informazioni ***alle autorità competenti***

Or. en

Emendamento 495
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il ***datore di lavoro*** fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:	2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il ***soggetto promotore del tirocinio*** fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Contrariamente al progetto di relazione, questa serie di emendamenti riconosce la natura sproporzionata dell'obbligo per i soggetti promotori dei tirocini di raccogliere questo tipo di informazioni per ogni singolo tirocinante. Ciò rappresenterà un aumento significativo degli obblighi di comunicazione per le imprese, che va contro agli attuali sforzi dell'UE di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la competitività europea. Il soggetto promotore del tirocinio fornisce tali informazioni su richiesta.

Emendamento 496
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:	2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta ***e senza indugio***, il datore di lavoro fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 497
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 498
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari***	a) ***la percentuale di tirocinanti rispetto agli altri dipendenti nello stesso stabilimento;***

Or. en

Emendamento 499
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero dei tirocini e dei ***rapporti*** di lavoro regolari;	a) il numero ***totale*** dei tirocini e dei ***contratti*** di lavoro regolari***, assicurando che tale raccolta di dati non imponga inutili oneri amministrativi alle imprese.***

Or. en

Emendamento 500
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la durata dei tirocini;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 501
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la durata dei tirocini***;***	b) la durata dei tirocini***, tenendo conto delle esigenze specifiche del settore e concedendo flessibilità alle imprese per strutturare in modo efficace i periodi di formazione.***

Or. en

Emendamento 502
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 503
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 504
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei ***presunti*** tirocinanti e ***dei*** dipendenti ***regolari in posizioni comparabili***;	c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei tirocinanti e ***degli altri*** dipendenti ***nello stesso stabilimento***;

Or. en

Emendamento 505
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, ***comprese le retribuzioni***, le mansioni e le responsabilità dei tirocinanti ***e*** dei dipendenti regolari in posizioni comparabili***;***	c) le condizioni di lavoro ***generali, compresi i compensi***, le mansioni e le responsabilità ***sia*** dei tirocinanti ***che*** dei dipendenti regolari in posizioni comparabili***, rispettando al tempo stesso la riservatezza commerciale e la discrezionalità operativa.***

Or. en

Emendamento 506
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le ***retribuzioni***, le mansioni e le responsabilità dei ***presunti*** tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;	c) le condizioni di lavoro, comprese le ***compensazioni***, le mansioni***, il livello di esperienza*** e le responsabilità dei tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è fondamentale ai fini della coerenza del testo

Emendamento 507
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;	c) ***le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, i regimi di sicurezza e protezione sociale, l'assicurazione sanitaria e quella contro gli infortuni, i periodi di riposo, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;*** le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

Or. en

Emendamento 508
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;	c) le condizioni di lavoro, comprese le ***compensazioni o*** le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

Or. en

Emendamento 509
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 510
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***le descrizioni*** delle componenti ***di apprendimento e formazione*** dei tirocini;	d) ***la descrizione generale*** delle componenti ***educative e formative*** dei tirocini***, garantendo che i requisiti di comunicazione non scoraggino le imprese dall'offrire opportunità di formazione***;

Or. en

Emendamento 511
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;	d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini; ***ogni tirocinio è corredato da un contratto scritto che delinea chiaramente gli obiettivi specifici di apprendimento. Tali obiettivi garantiscono che il tirocinio sia finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze pertinenti per l'istruzione o lo sviluppo professionale del tirocinante.***

Or. en

Emendamento 512
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;	d) le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini ***come riportate nel contratto scritto***;

Or. en

Emendamento 513
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) l'identità, la competenza e i diplomi delle persone responsabili della supervisione del tirocinante o dei tirocinanti;

Or. en

Emendamento 514
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) gli avvisi di posti vacanti per tirocini.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 515
Maravillas Abadía Jover, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***gli avvisi di posti vacanti per tirocini***.	e) ***le informazioni sulle offerte di tirocinio, mantenendo un equilibrio tra la trasparenza e il diritto del datore di lavoro di definire i criteri di selezione in base alle esigenze aziendali***.

Or. en

Emendamento 516
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:	***soppresso***
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni	

oggettive.

Or. fr

Motivazione

Il paragrafo lede le competenze degli Stati membri.

Emendamento 517
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:	***soppresso***
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.	

Or. en

Emendamento 518
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:	***soppresso***
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	

Or. en

Emendamento 519
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 520
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) definiscono ***un termine temporale che indichi*** la durata ***eccessiva*** di un tirocinio ***e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro***;	a) definiscono ***che*** la durata ***minima*** di un tirocinio ***sia di un mese e la durata massima di sei mesi***;

Or. en

Emendamento 521
Catarina Martins, Estrella Galán, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) definiscono ***un termine temporale che indichi*** la durata ***eccessiva di un*** tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso ***datore di lavoro***;	a) definiscono ***che*** la durata ***massima del*** tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso ***soggetto promotore del tirocinio sia di sei mesi. Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale fino a un anno nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive***;

Or. en

Emendamento 522
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***definiscono*** un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	a) ***stabiliscono*** un termine temporale ***che non dovrà essere superiore ai sei mesi e*** che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;

Or. en

Emendamento 523
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***definiscono un termine temporale che indichi*** la durata ***eccessiva*** di un tirocinio ***e*** di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	a) ***conformemente ai propri sistemi nazionali, stabiliscono criteri indicativi o soglie di riferimento per valutare se*** la durata di un tirocinio ***o*** di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro***, possa essere considerata eccessiva. Tali criteri tengono conto della specifica natura e degli obiettivi del tirocinio***;

Or. en

Motivazione

Questa formulazione evita termini temporali obbligatori, consentendo agli Stati membri di rispondere in modo flessibile ai diversi tipi di tirocini nei vari settori. Sostiene la chiarezza giuridica senza imporre norme uniformi, in linea con il principio di sussidiarietà e la diversità dei mercati del lavoro nazionali.

Emendamento 524
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro***, ammettendo nel contempo eccezioni per una durata maggiore, giustificate obiettivamente dalla***

	complessità della formazione o da i requisiti di certificazione;

Or. en

Emendamento 525
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro***, con eccezioni giustificate ammesse in base a ragioni oggettive***;

Or. en

Emendamento 526
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;	a) definiscono un termine temporale ***di sei mesi*** che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;

Or. en

Emendamento 527
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 528
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***impongono ai*** datori di lavoro ***di*** includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro***, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione***.	b) ***sollecitano i*** datori di lavoro ***a*** includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro.

Or. es

Emendamento 529
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di ***includere*** negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni ***sulle mansioni previste e***	b) ***gli Stati membri*** impongono ai datori di lavoro di ***fornire*** negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini ***le stesse*** informazioni***, come***

sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	***richiesto dal diritto nazionale in materia di avvisi per posti di lavoro regolari***.

Or. en

Motivazione

La prassi in materia di avvisi di posti vacanti varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tale modifica riflette le diverse tradizioni e allinea i requisiti al diritto nazionale.

Emendamento 530
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda ***la retribuzione***, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda ***l'indennità***, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Or. fr

Emendamento 531
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti ***e negli annunci di tirocini*** informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto	b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la

riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Or. en

Emendamento 532
Jan-Peter Warnke, Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti ***e*** negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti***,*** negli annunci ***e nei contratti di lavoro*** di tirocini, informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Or. en

Emendamento 533
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	b) impongono ai soggetti promotori dei tirocini di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di formazione***, nonché le possibilità di assunzione dopo il completamento del tirocinio***.

Or. en

Emendamento 534
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale, gli elementi di apprendimento e formazione, ***e vietano l'inclusione di un requisito di esperienza lavorativa precedente***.

Or. en

Emendamento 535
David Casa

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.	b) impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione ***o la compensazione***, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Or. en

Emendamento 536
Benedetta Scuderi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) definiscono un livello retributivo adeguato che garantisca un tenore di vita dignitoso al tirocinante;

Or. en

Emendamento 537
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 538
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 539
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata ***da ragioni oggettive.***	Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata ***per i tirocini il cui completamento è obbligatorio al fine di accedere a una professione;***

Or. en

Emendamento 540
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni ***al*** termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.	Gli Stati membri possono prevedere eccezioni ***o disposizioni per l'estensione del*** termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.

Or. en

Emendamento 541
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure ***efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri:***	***Per garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva,*** gli Stati membri adottano ***le seguenti*** misure:

Or. en

Motivazione

L'intento è quello di garantire che la direttiva mantenga la distinzione giuridica tra tirocini e rapporti di lavoro. I tirocinanti non possono essere classificati come titolari di un contratto di lavoro, pertanto il diritto dell'UE non può applicarsi allo stesso modo dei lavoratori. Gli Stati membri devono essere in grado di regolamentare efficacemente i tirocini nell'ambito dei loro quadri giuridici esistenti senza oneri eccessivi per i datori di lavoro.

Emendamento 542
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure ***efficaci*** per garantire che ***tutte le normative dell'Unione*** applicabili ai ***lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti***. In particolare, gli Stati membri:	Gli Stati membri adottano misure ***adeguate, conformemente al diritto o ai loro sistemi e prassi nazionali,*** per garantire che ***i tirocinanti beneficino dei diritti e delle protezioni loro*** applicabili ai ***sensi del diritto dell'Unione e del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi consolidate a livello nazionale***. In particolare, gli Stati membri:

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce che i tirocinanti non devono essere automaticamente trattati come lavoratori ai sensi del diritto dell'Unione. Garantisce che ricevano le protezioni specificamente applicabili al loro status, rispettando nel contempo i sistemi nazionali di attuazione ed evitando l'incertezza giuridica.

Emendamento 543
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire ***che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti***. In particolare, gli Stati membri:	Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire ***il pieno rispetto della distinzione tra lavoratori regolari e tirocinanti***. In particolare, gli Stati membri:

Or. fr

Motivazione

Poiché le norme sui tirocinanti non rientrano nella competenza dell'Unione europea, il tentativo di applicare il diritto dell'Unione è in contrasto con i trattati.

Emendamento 544
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. ***In particolare, gli Stati membri:***	Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti.

Or. en

Emendamento 545
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri:	Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri ***possono***:

Or. fr

Emendamento 546
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri:	Gli Stati membri adottano misure efficaci***, conformemente al diritto o alle prassi nazionali,*** per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 547
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati	Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai lavoratori siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel***

membri:	***libero mercato del lavoro***. In particolare, gli Stati membri:

Or. fr

Emendamento 548
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei tirocinanti siano rese pubbliche in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 549
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei tirocinanti siano ***rese pubbliche*** in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;	a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei tirocinanti siano ***messe a disposizione di questi ultimi*** in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;

Or. es

Emendamento 550
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei tirocinanti siano rese pubbliche in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;	a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei tirocinanti siano rese pubbliche ***gratuitamente*** in modo chiaro, completo e facilmente accessibile***, anche in formati accessibili per le persone con disabilità***;

Or. en

Emendamento 551
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei tirocinanti siano rese pubbliche in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;	a) garantiscono che le informazioni sui diritti dei ***tirocinanti e sul regime giuridico applicabile ai*** tirocinanti siano rese pubbliche in modo chiaro, completo e facilmente accessibile;

Or. fr

Emendamento 552
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elaborano orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 553
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elaborano orientamenti per i ***datori di lavoro dei tirocinanti*** in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale;	b) elaborano orientamenti ***e forme di sostegno*** per i ***soggetti promotori dei tirocini*** in merito al quadro giuridico dei tirocini, ***in particolare per le PMI,*** compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale***, nonché le migliori pratiche sull'offerta di elementi di apprendimento e formazione di qualità***;

Or. en

Emendamento 554
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elaborano orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale;	b) elaborano orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale***, nonché in merito ai limiti legali da rispettare per evitare la riqualificazione come contratto di lavoro regolare***;

Or. fr

Emendamento 555
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elaborano orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale;	b) elaborano ***un quadro comune di qualità e*** orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale***, nonché le pratiche in materia di qualità e accessibilità dei tirocini***;

Or. en

Emendamento 556
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) elaborano orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale;	b) elaborano orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini ***nel libero mercato del lavoro***, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale;

Or. fr

Emendamento 557
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per far rispettare le pertinenti disposizioni del diritto del lavoro in relazione ai tirocinanti;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 558
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per far rispettare le pertinenti disposizioni del diritto del lavoro in relazione ai tirocinanti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non esiste una definizione chiara di autorità competenti. Ciò crea incertezza giuridica e il comporta il rischio che si istituiscano nuove autorità e che i ricorsi in materia di diritto del lavoro non siano più affrontati dai tribunali ordinari.

Emendamento 559
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevedono ***controlli e ispezioni*** efficaci ***da parte delle autorità competenti*** per far rispettare le pertinenti disposizioni del diritto del lavoro in relazione ai tirocinanti;	c) prevedono ***misure*** efficaci***, in conformità del diritto o delle prassi nazionali, compresi, ove opportuno, controlli e ispezioni,*** per far rispettare le pertinenti disposizioni del diritto del lavoro in relazione ai tirocinanti;

Or. en

Emendamento 560
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti per far rispettare le pertinenti disposizioni del diritto del lavoro in relazione ai tirocinanti;	c) prevedono controlli e ispezioni ***regolari ed*** efficaci da parte delle autorità competenti ***su un numero minimo di soggetti promotori dei tirocini*** per far rispettare le pertinenti disposizioni del diritto del lavoro in relazione ai tirocinanti;

Or. en

Emendamento 561
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 562
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere	***soppresso***

sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

Or. en

Emendamento 563
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono ***che le autorità competenti dispongano delle*** risorse ***umane, tecniche e finanziarie*** necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci ***e abbiano la competenza per*** infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;	d) garantiscono ***la presenza di sistemi adeguati, conformemente al diritto o alle prassi nazionali, con le*** risorse necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci***. Tali sistemi dovrebbero altresì avere la capacità di*** infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive***, tenendo conto dei diversi approcci adottati dagli Stati membri;***

Or. en

Emendamento 564
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;	d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive***, che possono arrivare al divieto di ospitare nuovi tirocinanti o alla decisione da parte dell'autorità competente di chiudere lo stabilimento;***

Or. en

Emendamento 565
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;	d) garantiscono che le autorità competenti ***e l'ispettorato nazionale del lavoro*** dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

Or. en

Emendamento 566
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;	d) garantiscono che le autorità competenti dispongano delle risorse umane, tecniche e finanziarie ***sufficienti,*** necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci e abbiano la competenza per infliggere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

Or. en

Emendamento 567
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità delle autorità competenti di individuare e perseguire in maniera proattiva i datori di lavoro inadempienti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 568
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità delle autorità competenti di individuare e perseguire in maniera proattiva i datori di lavoro inadempienti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 569
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità ***delle autorità competenti*** di individuare e perseguire in maniera proattiva i datori di lavoro inadempienti;	e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità ***di sistemi adeguati, in conformità del diritto o delle prassi nazionali*** di individuare e perseguire in maniera

proattiva i datori di lavoro inadempienti;

Or. en

Emendamento 570
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità delle autorità competenti di individuare e perseguire in maniera proattiva i ***datori di lavoro*** inadempienti;	e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità delle autorità competenti di individuare e perseguire in maniera proattiva i ***soggetti promotori dei tirocini*** inadempienti;

Or. en

Emendamento 571
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità delle autorità competenti di individuare ***e perseguire*** in maniera proattiva i datori di lavoro inadempienti;	e) sviluppano, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, la capacità delle autorità competenti di individuare in maniera proattiva i datori di lavoro inadempienti;

Or. es

Emendamento 572
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali	***soppresso***

Or. en

Emendamento 573
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono***, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di*** canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali	f) garantiscono canali a disposizione dei tirocinanti che consentano loro di denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e fornire informazioni su tali canali

Or. en

Emendamento 574
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che ***i tirocinanti dispongano di*** canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali	f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti ***o con le parti sociali***, ***in conformità del diritto o delle prassi nazionali,*** che ***vi siano*** canali ***a disposizione dei tirocinanti per consentire loro di*** denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro, ***presunte violazioni dei diritti e degli obblighi***

previsti dalla presente direttiva e
forniscono informazioni su tali canali

Or. en

Emendamento 575
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali	f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali ***a norma della lettera a), nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679. Tali canali sono accessibili alle persone con disabilità conformemente alla direttiva (UE) 2016/2102;***

Or. en

Emendamento 576
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali	f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare***, in modo anonimo e sicuro,*** pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali

Or. en

Emendamento 577
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) garantiscono, tramite un certificato, la convalida, il riconoscimento e la trasferibilità delle abilità e delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio;

Or. en

Emendamento 578
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) garantiscono che i tirocini siano riconosciuti come esperienza lavorativa nell'ambito delle procedure di assunzione nel mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 579
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri incoraggeranno l'integrazione dei tirocini nei percorsi post-formazione che rispondono alle esigenze attuali e future del mercato del

lavoro.

Or. en

Emendamento 580
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto ***di ricorso***	***Risoluzione delle controversie e*** diritto ***al risarcimento***

Or. es

Emendamento 581
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Diritto di ricorso	Diritto di ricorso ***e procedure di urgenza***

Or. en

Emendamento 582
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***rapporto di lavoro*** è cessato, abbiano accesso a ***un meccanismo*** di risoluzione delle controversie ***efficace e imparziale e***	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***tirocinio*** è cessato, abbiano accesso a ***meccanismi*** di risoluzione delle controversie ***efficaci e imparziali, nonché a mezzi di ricorso***

beneficino di un diritto di ricorso, ***comprendente*** anche ***il diritto a*** un risarcimento ***adeguato***, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ***ai lavoratori.***	***adeguati***, ***comprendenti*** anche***, ove giustificato,*** un risarcimento in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***o nazionali*** applicabili.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce l'accesso alla giustizia per i tirocinanti, distinguendo chiaramente il loro status giuridico da quello dei lavoratori. Rispetta l'autonomia procedurale nazionale ed evita di creare obblighi non intenzionali per gli Stati membri o i datori di lavoro, in linea con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 583
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni ***dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, compresa un'adeguata compensazione, in caso di violazioni ***del loro status specifico che comportino la riqualificazione della loro situazione giuridica come contratto di lavoro regolare***.

Or. fr

Emendamento 584
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti***, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato,*** abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso***, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato,*** in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 585
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e ***beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato,*** in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e ***abbiano diritto al risarcimento*** in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. es

Emendamento 586
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***rapporto di lavoro*** è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***tirocinio*** è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 587
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***rapporto di lavoro*** è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***tirocinio*** è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 588
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui rapporto di lavoro è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***, a condizione che detti meccanismi siano accessibili e semplificati per le micro, piccole e medie imprese***.

Or. en

Emendamento 589
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, durante un tirocinio, il tirocinante possa rivolgersi con urgenza all'autorità competente e/o all'ispettorato del lavoro qualora i suoi diritti fondamentali non siano rispettati, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la prevenzione di violenze psicologiche o sessuali, in modo che il problema sia risolto rapidamente o, in caso contrario, il tirocinio sia interrotto senza arrecare pregiudizio al tirocinante o al regolare svolgimento del suo programma di tirocinio.

Or. en

Emendamento 590
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 8	***soppresso***
Procedure per conto dei tirocinanti o a loro sostegno	
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	

Or. en

Motivazione

Si intende ribadire che i tirocini non costituiscono rapporti di lavoro. La formulazione della proposta di direttiva rischia di attenuare la distinzione tra tirocinanti e lavoratori, creando incertezza giuridica e obblighi aggiuntivi per le imprese. Il presente articolo concerne altresì un principio generale, vale a dire il contrasto ai comportamenti "ritorsivi" derivanti dall'esercizio di un diritto, che, tuttavia, è già presente in molti ordinamenti giuridici nazionali e rischia pertanto di essere superfluo.

Emendamento 591
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori ***possano*** avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva ***o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***. Tali soggetti possono agire per conto di ***uno o più tirocinanti*** o a ***loro*** sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori ***siano in grado di*** avviare, ***conformemente al diritto o alle prassi nazionali,*** qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva ***e siano in grado di agire, ove ammissibile in conformità del diritto o delle prassi nazionali***. Tali soggetti possono agire per conto di ***un tirocinante*** o a ***suo*** sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. en

Emendamento 592
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva ***o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione ***di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre*** normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione ***del loro regime giuridico che comporti l'applicazione delle*** normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. fr

Emendamento 593
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare ***qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i*** diritti e ***gli*** obblighi derivanti dalla presente direttiva ***o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.*** Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti ***o a loro sostegno in caso di violazione*** di ***qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***, con ***l'approvazione*** del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori ***o altre pertinenti organizzazioni, conformemente al diritto e alle prassi nazionali,*** possano avviare ***procedimenti giudiziari o amministrativi a sostegno dell'applicazione dei*** diritti e ***degli*** obblighi derivanti dalla presente direttiva. Tali soggetti possono agire per conto ***o a sostegno*** di uno o più tirocinanti ***nei casi*** di ***presunte violazioni di detti diritti od obblighi***, con ***il consenso*** del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene la possibilità per i rappresentanti di sostenere i tirocinanti nell'esercizio dei loro diritti, distinguendo chiaramente lo status giuridico dei tirocinanti da quello dei lavoratori. Preserva i quadri procedurali nazionali ed evita di creare obblighi non intenzionali, garantendo in tal modo la coerenza con il principio di sussidiarietà.

Emendamento 594
Jan-Peter Warnke, Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente

direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati. ***I tirocinanti sono espressamente informati di tale possibilità dai rappresentanti dei lavoratori o dal loro datore di lavoro all'inizio del tirocinio.***

Or. en

Emendamento 595
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***, solamente su richiesta di questi ultimi***. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. es

Emendamento 596
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori ***e i sindacati*** possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. en

Emendamento 597
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***garantiscono*** che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri ***possono garantire*** che i rappresentanti dei lavoratori ***o altre organizzazioni pertinenti*** possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. en

Emendamento 598
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 599
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. Tali soggetti possono agire per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso di	*(Non concerne la versione italiana)*

violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. en

Emendamento 600
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Protezione da trattamento e conseguenze sfavorevoli	Protezione da trattamento e conseguenze sfavorevoli ***e onere della prova***

Or. en

Emendamento 601
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del ***datore di lavoro*** e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***datore di lavoro*** o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del ***soggetto promotore del tirocinio*** e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***soggetto promotore del tirocinio*** o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 602
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del ***datore di lavoro*** e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***datore di lavoro*** o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del ***soggetto promotore del tirocinio*** e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***soggetto promotore del tirocinio*** o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 603
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 604
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti ***e i loro rappresentanti*** da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti ***nel libero mercato*** da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti nel libero mercato***.

Or. en

Emendamento 605
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 606
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare ***il licenziamento o suo equivalente***, e ogni misura destinata a preparare ***il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti*** per il fatto che ***questi*** abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare ***la cessazione di un tirocinio***, e ogni misura destinata a preparare ***detta cessazione,*** per il fatto che ***i tirocinanti*** abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 607
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare ***il licenziamento o suo equivalente***, e ogni misura destinata a preparare ***il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti*** per il fatto che ***questi*** abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare ***la cessazione di un tirocinio***, e ogni misura destinata a preparare ***detta cessazione,*** per il fatto che ***i tirocinanti*** abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***.

Or. en

Motivazione

I concetti di lavoro non possono essere applicati ai tirocini, che non sono rapporti di lavoro. La sostituzione di "licenziamento" con "cessazione di un tirocinio" evita l'ambiguità giuridica.

Emendamento 608
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare ***il licenziamento o suo equivalente***, e ogni misura destinata a preparare ***il licenziamento*** o suo equivalente***, di tirocinanti*** per il fatto che ***questi*** abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare ***la cessazione di un tirocinio***, e ogni misura destinata a preparare ***detta cessazione,*** o suo equivalente per il fatto che ***i tirocinanti*** abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 609
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente***, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente,*** di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. es

Emendamento 610
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente***, come ad esempio la mancata offerta di un futuro impiego presso il soggetto promotore del tirocinio***, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 611
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente***, come ad esempio la mancata offerta di assunzione***, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 612
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri e i datori di lavoro mettono a disposizione una formazione adeguata per il personale con funzioni di supervisione nelle organizzazioni in cui sono in corso tirocini.

Or. en

Emendamento 613
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I tirocinanti che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di fornire ragioni debitamente giustificate del licenziamento o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali ragioni per iscritto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 614
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I tirocinanti che ritengono di	***soppresso***

essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori possono chiedere al datore di lavoro di fornire ragioni debitamente giustificate del licenziamento o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali ragioni per iscritto.

Or. en

Motivazione

L'obbligo per i datori di lavoro di fornire una giustificazione scritta per la cessazione di un tirocinio rappresenta un onere eccessivo, in particolare per le microimprese e le PMI.

Emendamento 615
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I tirocinanti che ritengono ***di essere stati licenziati, o soggetti*** a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori*** possono chiedere al datore di lavoro di fornire ragioni debitamente giustificate ***del licenziamento*** o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali ragioni per iscritto.	3. I tirocinanti che ritengono ***che il loro tirocinio sia cessato o sia stato soggetto*** a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***, possono chiedere al datore di lavoro di fornire ragioni debitamente giustificate ***della cessazione*** o delle misure equivalenti. Il datore di lavoro fornisce tali ragioni per iscritto.

Or. en

Emendamento 616
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I tirocinanti che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori possono chiedere al ***datore di lavoro*** di fornire ragioni debitamente giustificate del licenziamento o delle misure equivalenti. Il ***datore di lavoro*** fornisce tali ragioni per iscritto.	3. I tirocinanti che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori possono chiedere al ***soggetto promotore del tirocinio*** di fornire ragioni debitamente giustificate del licenziamento o delle misure equivalenti. Il ***soggetto promotore del tirocinio*** fornisce tali ragioni per iscritto.

Or. en

Emendamento 617
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Viene eliminata l'incertezza circa l'inversione dell'onere della prova, che potrebbe essere in conflitto con il diritto processuale nazionale.

Emendamento 618
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 619
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra*** autorità ***od*** organo competente***, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati*** tale ***licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2***.	4. Gli Stati membri ***garantiscono che, nei procedimenti relativi alla cessazione di un tirocinio o misure equivalenti presumibilmente connesse all'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva, l'***autorità ***o l'***organo competente ***valuti in modo obiettivo tutte le circostanze pertinenti del caso. Gli Stati membri garantiscono che i tirocinanti abbiano un accesso effettivo alle procedure in grado di stabilire l'esistenza di*** tale ***legame, senza gravare in maniera sproporzionata su una delle due parti***.

Or. en

Motivazione

Questa formulazione evita una rigida inversione dell'onere della prova, prevenendo in tal modo eccessivi oneri giuridici e amministrativi per i datori di lavoro. Allo stesso tempo, garantisce che i tirocinanti abbiano accesso a procedure che consentano un equo esame di eventuali cessazioni con carattere di ritorsione, in linea con il principio di proporzionalità e l'autonomia procedurale nazionale.

Emendamento 620
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano ***stati tale*** licenziamento o ***tali*** misure equivalenti***, incomba*** al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano ***state rappresaglie a seguito dell'esercizio da parte dei tirocinanti dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre disposizioni del diritto dell'Unione applicabile ai tirocinanti, e in particolare un'interruzione del tirocinio, un*** licenziamento o misure equivalenti. ***Spetta*** al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 621
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al ***datore di lavoro*** dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al ***soggetto promotore del tirocinio*** dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 622
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Il paragrafo 4 non impedisce agli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole ai tirocinanti.

Or. en

Emendamento 623
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 4 ai procedimenti nei quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o a	***soppresso***

un'altra autorità od organo competente.

Or. en

Motivazione

Viene eliminata l'incertezza circa l'inversione dell'onere della prova, che potrebbe essere in conflitto con il diritto processuale nazionale.

Emendamento 624
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Agli Stati membri non è fatto obbligo di applicare il paragrafo 4 ai procedimenti nei quali l'istruzione dei fatti spetta all'organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 625
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 4 non si applica alle procedure penali.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Viene eliminata l'incertezza circa l'inversione dell'onere della prova, che potrebbe essere in conflitto con il diritto processuale nazionale.

Emendamento 626
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Salvo diversa disposizione degli Stati membri, il paragrafo 4 non si applica alle procedure penali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 627
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, durante un tirocinio, il tirocinante possa rivolgersi con urgenza all'autorità competente e/o all'ispettorato del lavoro qualora i suoi diritti fondamentali non siano rispettati, in particolare per quanto riguarda la salute, la sicurezza e la prevenzione di violenze psicologiche o sessuali, in modo che la situazione sia regolarizzata rapidamente o, qualora ciò non avvenga, il tirocinio sia interrotto senza arrecare pregiudizio al tirocinante o allo svolgimento della sua formazione. Gli Stati membri provvedono affinché in tali situazioni il tirocinante non possa essere oggetto di misure di ritorsione e in particolare di un'interruzione del tirocinio. Essi garantiscono che, in caso di interruzione del tirocinio, il tirocinante possa completare la formazione che stava svolgendo e che tale circostanza non si

ripercuota sul suo percorso formativo.

Or. en

Emendamento 628
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Diritto del tirocinante al rispetto della sua salute e sicurezza
	1. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni ospitanti che ricevono un tirocinante garantiscano e si assumano la responsabilità della salute e della sicurezza del tirocinante durante i tirocini. Gli Stati membri garantiscono che i tirocinanti godano di:
	- garanzie e tutele almeno pari a quelle di cui godono tutti i dipendenti e i funzionari dello stabilimento in materia di salute e sicurezza;
	- ulteriori garanzie, considerata la loro limitata conoscenza ed esperienza del mondo professionale e la fragilità del loro status, in particolare per quanto riguarda la formazione relativa a strumenti e attrezzature e la prevenzione delle molestie sessuali e psicologiche.
	2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i tirocinanti che si trovano in una situazione che hanno fondati motivi di ritenere presenti un pericolo grave e imminente o sia un attacco alla loro moralità, ai loro diritti o alla loro dignità possano ritirarsi immediatamente da tale situazione, fino a quando la situazione non sia cessata o siano stati debitamente informati che non vi è più alcun pericolo o che è stato posto

	rimedio al danno ragionevolmente sospettato. L'esercizio di tale diritto non ha alcun effetto sulla prosecuzione del tirocinio, salvo diversa indicazione del tirocinante. Esso non incide neppure sulla valutazione o sulla retribuzione del tirocinante.

Or. en

Emendamento 629
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10	***soppresso***
Sanzioni	
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	

Or. en

Emendamento 630
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali

adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.	adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive ***e possono comprendere il pagamento di un adeguato risarcimento***.

Or. en

Emendamento 631
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste ***devono essere*** effettive***,*** proporzionate ***e dissuasive***.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva o delle pertinenti disposizioni già in vigore riguardanti i diritti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni previste ***sono*** effettive ***e*** proporzionate.

Or. en

Emendamento 632
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Raccolta dei dati, monitoraggio e valutazione

1. Gli Stati membri adottano misure adeguate volte a garantire l'esistenza di strumenti efficaci di raccolta dei dati per monitorare la qualità dei tirocini. La Commissione adotta atti di esecuzione per garantire l'uniformità e la comparabilità della raccolta dei dati.

2. Gli Stati membri assicurano che la raccolta dei dati dei tirocini a livello nazionale sia condotta in linea con gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1. Essi trasmettono ogni due anni alla Commissione i dati raccolti, disaggregati per genere, età, disabilità, dimensioni dell'impresa e settore, se disponibili.

3. La Commissione analizza i dati e le informazioni trasmessi dagli Stati membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Essa riferisce a tale riguardo ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio e pubblica contemporaneamente i dati e le informazioni trasmessi dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 633
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei lavoratori prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.	1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei lavoratori prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali***, né come un'imposizione di requisiti amministrativi sproporzionati alle imprese, in particolare alle micro, piccole***

e medie imprese.

Or. en

Emendamento 634
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei lavoratori prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.	1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei lavoratori***, compresi i tirocinanti,*** prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 635
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei ***lavoratori*** prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.	1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei ***tirocinanti*** prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 636
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non costituisce una ragione valida per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori***, compresi i*** tirocinanti***,*** negli Stati membri.	2. La presente direttiva non costituisce una ragione valida per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori ***o ai*** tirocinanti negli Stati membri.

Or. fr

Emendamento 637
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non costituisce una ragione valida per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai lavoratori, ***compresi i tirocinanti,*** negli Stati membri.	2. La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 638
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente direttiva non costituisce una ragione valida per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai ***lavoratori, compresi i*** tirocinanti***,*** negli Stati membri.	2. La presente direttiva non costituisce una ragione valida per ridurre il livello generale di protezione già riconosciuto ai tirocinanti negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 639
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori.	3. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. ***Allo stesso tempo, nessuna disposizione di cui alla presente direttiva è interpretata in modo da imporre agli Stati membri l'obbligo di introdurre nel loro diritto nazionale uno specifico rapporto di lavoro per i tirocinanti.***

Or. en

Emendamento 640
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai ***lavoratori*** o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai ***lavoratori***.	3. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai ***tirocinanti*** o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai ***tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 641
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Previo accordo congiunto delle parti sociali nazionali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi al fine di attuare e integrare le tutele previste dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 642
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Previo accordo congiunto delle parti sociali nazionali, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi al fine di attuare e integrare le tutele previste dalla presente direttiva

Or. en

Emendamento 643
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. 4. La direttiva non estende l'ambito di applicazione della definizione e dell'utilizzo dei tirocini al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 644
Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Contratti collettivi
	Previo accordo congiunto delle parti sociali a livello nazionale, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi che adattino, integrino e/o differiscano dalle norme incluse nella presente direttiva, a condizione che sia garantito il livello generale di protezione dei tirocinanti e che sia rispettato il principio di non discriminazione di cui all'articolo 3.

Or. en

Emendamento 645
Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure	1. Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ***il*** [***due anni*** dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [***diciotto mesi*** dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Or. en

Emendamento 646
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni ***principali*** di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 647
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l'effettiva partecipazione delle parti sociali nonché promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell'attuazione della presente direttiva.	4. Gli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, adottano misure adeguate per garantire l'effettiva partecipazione delle parti sociali nonché promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell'attuazione della presente direttiva. ***La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende una descrizione del coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione della presente direttiva.***

Or. en

Emendamento 648
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva dei portatori di interessi, in particolare delle parti sociali, dei sindacati studenteschi, delle organizzazioni giovanili e dei servizi di orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita, nella raccolta, nell'attuazione e nel monitoraggio della qualità dei tirocini forniti a livello nazionale

Or. en

Emendamento 649
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Sostegno finanziario
	Gli Stati membri promuovono l'utilizzo di fondi nazionali e/o dell'Unione, come il Fondo sociale europeo plus, il Fondo europeo per lo sviluppo regionale e altri fondi per offrire un sostegno finanziario e amministrativo ai seguenti soggetti promotori dei tirocini:
	- organizzazioni non governative, in particolare organizzazioni senza scopo di lucro;
	- micro e piccole imprese;

Or. en

Emendamento 650
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [cinque anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione ***tutte*** le informazioni ***relative all'attuazione della presente direttiva*** necessarie ***a consentire alla Commissione di redigere*** una relazione***. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'***attuazione della presente direttiva.	1. Entro [cinque anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie ***alla stesura di*** una relazione ***sull'***attuazione della presente direttiva. ***Tali informazioni includono, ove disponibili, dati aggregati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione dell'applicazione della direttiva. Nel raccogliere tali dati, gli Stati membri provvedono affinché l'onere amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, rimanga proporzionato e limitato allo stretto necessario.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che la Commissione riceva le informazioni necessarie per valutare l'attuazione della direttiva, evitando nel contempo obblighi di comunicazione eccessivi per le imprese. Rispetta i principi di proporzionalità e di una migliore regolamentazione, in particolare nell'interesse delle PMI.

Emendamento 651
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***cinque*** anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente	1. Entro [***tre*** anni dalla data di recepimento] gli Stati membri ***raccolgono i dati pertinenti e*** comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative

direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva.	all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva. ***Tali dati comprendono, come minimo per ogni anno civile:*** ***- il numero dei tirocini offerti dai soggetti promotori dei tirocini;*** ***- la misura in cui i criteri di qualità indicati nella presente direttiva sono stati applicati nei contratti di tirocinio;*** ***- il numero di controlli e ispezioni effettuati dalle autorità competenti;*** ***- il numero di casi segnalati come pratiche abusive.***

Or. en

Emendamento 652
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [cinque anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva.	1. Entro [cinque anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di ***esaminarne l'attuazione e*** redigere una relazione. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 653
Branislav Ondruš

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***cinque*** anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva.	1. Entro [***tre*** anni dalla data di recepimento] gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'attuazione della presente direttiva necessarie a consentire alla Commissione di redigere una relazione. Tali informazioni includono dati sui tirocini al fine di consentire un monitoraggio e una valutazione adeguati dell'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 654
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La Commissione presenta la relazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una ***proposta legislativa***.	2. La Commissione***, dopo aver consultato gli Stati membri, le parti sociali a livello di Unione e i principali portatori di interessi, e tenendo conto dell'impatto sulle PMI, comprese le microimprese,*** presenta la relazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta di ***modifiche legislative***. ***Nel suo riesame, la Commissione presta particolare attenzione all'impatto della direttiva sull'agevolazione della transizione dai tirocini ai rapporti di lavoro regolari, nonché alla concezione e all'impatto delle misure nazionali di cui al capo III nell'attuazione generale della presente direttiva.***

Or. en